

PROGRAMMA REGIONALE
FESR – FSE+ MOLISE 2021 – 2027
Decisione C(2025) del 08.08.2025
(CCI n. 2021IT16FFPR001)

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

dicembre 2025

SCHEDA PROGRAMMA

Titolo del programma	Programma Regionale Molise FESR – FSE+ 2021-2027
CCI	2021IT16FFPR001
Numero della decisione della CE	C(2025)5660
Data della decisione della CE	08 agosto 2025
Autorità di Gestione	Regione Molise
Priorità di intervento	P11: “Tecnologie deeptech, digitali e biotecnologie” P12: “Tecnologie pulite”
Fondo interessato	FESR

Data	Sintesi delle modifiche
24 novembre 2025	Integrazione criteri riferiti alle Priorità 11 e 12, coerenti con le finalità del Reg. 2024/795 (STEP)

INDICE

<i>PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	4
<i>1. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER DEFINIRE I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI</i>	7
1.1 Verifica del rispetto dei principi e delle previsioni normative di cui all'art. 9 e 73 comma 1 del Reg. (UE) 2021/1060 e degli artt. 6 e 8 RFSE+	8
1.2 Verifica del rispetto dei principi di cui all'art. 73 comma 2	10
1.3. Verifica del rispetto del principio di demarcazione di cui all'art. 63 comma 9 del Reg (UE) 2021/1060	11
1.4. Il rispetto del principio del "Non arrecare danno significativo" (DNSH)	11
1.5. Orientamenti tecnici per gli investimenti in infrastrutture a prova di clima per il periodo di programmazione 2021-2027	13
<i>2. LE PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI</i>	13
<i>3. ARTICOLAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI</i>	16
<i>SCHEDE DESCRITTIVE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, VALUTAZIONE E PREMIALITÀ PER LE AZIONI DEL PR</i>	19
Priorità 11: Tecnologie deep tech, digitali e biotecnologie	19
Priorità 12: Tecnologie pulite	21

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente documento descrive l'approccio metodologico adottato e i conseguenti criteri di selezione delle operazioni da ammettere al co-finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale a valere sul Programma Regionale (PR) FESR – FSE+ 2021-2027 della Regione Molise (CCI n. 2021IT16FFPR001, approvato con Decisione C(2022) 8590 del 22.11.2022. Il Programma è stato oggetto di modifica per recepire gli indirizzi e le finalità del Regolamento 2024/795 che istituisce la Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa” (Strategic Technologies for Europe Platform - STEP), ed è stato nuovamente approvato con Decisione C(2025) 5660 del 08.08.2025.

La modifica del Programma, alla luce del rinnovato contesto normativo, ha consentito di riorientare l'intero importo di flessibilità del PR di 44 Mln. di Euro verso due nuove Priorità, mirate a promuovere un'azione incisiva a supporto dello sviluppo di tecnologie e innovazioni nei settori di frontiera e contribuire agli sforzi per una maggiore autonomia strategica dell'Unione nell'approvvigionamento delle materie prime critiche.

Per le nuove Priorità 11 e 12 sono stabiliti due nuovi obiettivi specifici 1vi) e 2ix) introdotti dal Regolamento STEP.

In applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 73 del Regolamento (UE) 2021/1060, recante disposizioni comuni (RDC) sui fondi SIE, l'elaborazione dei criteri di selezione da parte dell'Autorità di Gestione, responsabile dell'attuazione del PR, è avvenuta conformemente al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto dei principi di parità tra uomini e donne e non discriminazione (fondata su sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale) – art. 9 del RDC. Inoltre, è in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e del DNSH, insieme con quanto ne è derivato da indicazioni normative e programmatiche. Sarà garantita la pubblicizzazione dei criteri di selezione e la trasparenza della selezione delle operazioni.

L'articolo 40 (par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060 attribuisce al Comitato di Sorveglianza il compito di esaminare e approvare la metodologia e i criteri adottati per la selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito del Programma.

In attuazione del già menzionato disposto normativo, la redazione del presente documento è direttamente finalizzata a garantire che le operazioni finanziate dal PR FESR – FSE+ 2021-2027 della Regione Molise siano selezionate nel rispetto delle regole di ammissibilità al programma e in funzione della loro capacità di perseguire gli obiettivi strategici e specifici del Programma stesso.

I principi assunti per la definizione della batteria di criteri (ammissibilità e valutazione), contenuti nel seguito, costituiscono il riferimento che i Responsabili di Azione devono assumere nella predisposizione di avvisi e bandi, al fine di perseguire la migliore rispondenza possibile agli obiettivi da conseguire.

Nella fase della programmazione delle risorse finanziarie del PR, l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi realizzano le proprie attività nel pieno rispetto delle norme europee, nazionali e regionali, ove presenti, che disciplinano le forme di sostegno di cui all'art. 52 del RDC e gli appalti nel rispetto dei principi sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione

Europea sulla libera concorrenza e, in particolare, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza.

Il citato art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060, disciplina la selezione delle operazioni da parte dell'Autorità di Gestione del Programma, prevedendo che:

1. *Per la selezione delle operazioni l'Autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE. I criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.*
2. *Nella selezione delle operazioni l'Autorità di gestione:*
 - a) *garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli Obiettivi specifici del programma;*
 - b) *garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;*
 - c) *garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;*
 - d) *verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;*
 - e) *garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta Direttiva;*
 - f) *verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'Autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;*
 - g) *garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;*
 - h) *garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);*

- i) *garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;*
- j) *garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.*

[...]

- 4 *Per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o di sovranità o per le operazioni che sono state selezionate per un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, l'Autorità di gestione può decidere di concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente, a condizione che tali operazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e g).*

Per quanto riguarda le “infrastrutture” citate alla lettera j), è utile fare riferimento alla Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021- 2027” (2021/C 373/01).

In tale documento si afferma:

“Quello di infrastruttura è un concetto ampio, che comprende:

1. *edifici, dalle abitazioni private alle scuole o agli impianti industriali, che costituiscono il tipo di infrastruttura più comune e la base per gli insediamenti umani;*
2. *infrastrutture basate sulla natura, quali tetti, pareti e spazi verdi e sistemi di drenaggio;*
3. *infrastrutture di rete essenziali per il funzionamento dell'economia e della società moderne, in particolare le infrastrutture energetiche (ad esempio reti, centrali elettriche, condotte), i trasporti (attività immobilizzate come strade, ferrovie, porti, aeroporti o infrastrutture di trasporto per vie navigabili interne), le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ad esempio reti di telefonia mobile, cavi per la trasmissione di dati, centri dati) e le risorse idriche (ad esempio, condotte di approvvigionamento idrico, bacini artificiali, impianti di trattamento delle acque reflue);*
4. *sistemi di gestione dei rifiuti prodotti da imprese e famiglie (punti di raccolta, impianti di cernita e riciclaggio, inceneritori e discariche);*
5. *altre attività materiali in una gamma più ampia di settori strategici, tra cui le comunicazioni, i servizi di emergenza, l'energia, la finanza, l'alimentazione, la pubblica amministrazione, la sanità, l'istruzione e la formazione, la ricerca, la protezione civile, i trasporti, i rifiuti o le risorse idriche;*
6. *altri tipi di infrastrutture ammissibili possono essere stabiliti anche nella legislazione specifica di ciascun fondo, ad esempio nel regolamento InvestEU figura un elenco completo degli investimenti ammissibili nell'ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili.”*

Completano il quadro le principali norme da seguire:

- Regolamento relativo al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) – Regolamento (UE) 2021/1058;

- Regolamento relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Regolamento (UE) 2021/1057;
- Il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2021-2027 (DPR n. 66 del 10.03.2025).

La strategia del PR fa perno altresì sulla *Smart Specialisation Strategy* (S3), quale quadro strategico per le politiche di R&D&I e riferimento per ulteriori ambiti di intervento.

1. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER DEFINIRE I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

L'attuazione del PR necessita di una puntuale definizione dei criteri e delle modalità di selezione delle operazioni, al fine di garantire la validità e la qualità delle operazioni selezionate e finanziate a valere sul PR, nonché il loro effettivo contributo al perseguimento degli obiettivi strategici e specifici, così come sintetizzati mediante una significativa batteria di indicatori di output e di risultato.

La politica di coesione 2021-2027 ha introdotto un orientamento rivolto alla realizzazione di strategie – Obiettivi Strategici o di Policy –, ordinate per “Priorità” che perseguono “Obiettivi specifici” mediante “Azioni” più dettagliate, che operano su “campi (o settori) di intervento” integrati fra loro. In tal senso, il Programma costituisce l'esito di un processo di analisi e selezione gerarchizzata delle iniziative da assumere che, a partire dai fabbisogni e dalle potenzialità rilevati nei diversi contesti territoriali, ha gradualmente condotto l'Amministrazione regionale, con la collaborazione del partenariato economico, sociale e istituzionale, alla definizione di un “Quadro Logico” di programmazione (Logical Framework).

In tale contesto, il processo di elaborazione dei criteri di selezione diventa parte essenziale del “Quadro logico di programmazione” sul quale poggia la strategia di intervento del PR. Il nesso causale sopra enunciato viene infatti rafforzato dalla definizione di procedure selettive strettamente collegate ai risultati che si intendono raggiungere.

La descrizione delle Priorità contenuta nel PR, accanto alle indicazioni più specificatamente programmatiche, ha già fornito una prima definizione di procedure, beneficiari e destinatari, nonché dei territori interessati, individuando i principi guida a livello di Obiettivo specifico per la selezione delle operazioni.

Conseguentemente, l'individuazione di criteri di selezione chiari e ben definiti costituisce un presupposto essenziale per una efficace ed efficiente attuazione del Programma e, al contempo, consegna ai potenziali beneficiari un agile insieme di linee guida cui attenersi per la predisposizione delle proprie proposte progettuali.

In linea con quanto già accennato, la selezione delle operazioni avviene mediante procedure di evidenza pubblica (bandi, avvisi, manifestazioni di interesse) di tipo “competitivo o valutativo” o “a sportello”, oppure ricorrendo a procedure “concertativo-negoziali”, da attuare attraverso strumenti di programmazione negoziata, o con atti di programmazione puntuale, sulla base di quanto previsto dalle normative nazionali e/o regionali, garantendo, in ogni caso, il rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e nel pieno rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

Alla base del processo di individuazione/definizione dei criteri di selezione e valutazione delle operazioni da finanziare nell'ambito del Programma, è stata posta l'applicazione dei principi di "semplificazione" e "concentrazione". Ciò ha comportato una precisa identificazione dei criteri più pertinenti per la valutazione e selezione delle operazioni, volta a circoscrivere pochi elementi atti a rappresentare con chiarezza gli aspetti qualificanti delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento e ad assicurare trasparenza alle scelte.

Infatti, i criteri individuati nel presente documento saranno poi declinati concretamente in fase di attuazione. Va considerato che, vista l'ampia gamma di concrete possibilità realizzative degli Obiettivi specifici e delle relative Azioni, non tutti i criteri di valutazione e/o di premialità dovranno essere sempre e necessariamente presenti in tutte le procedure selettive ed essi non costituiscono un panorama PR Molise FESR – FSE+ 2021-2027 – Criteri di selezione delle operazioni esaustivo. Infatti, per ciascun criterio andrà valutata l'effettiva pertinenza, oltre al "peso" che si ritiene adeguato assegnargli nei singoli casi.

1.1 Verifica del rispetto dei principi e delle previsioni normative di cui all'art. 9 e 73 comma 1 del Reg. (UE) 2021/1060 e degli artt. 6 e 8 RFSE+

L'Autorità di Gestione garantirà la definizione e attuazione di procedure nel rispetto dei principi orizzontali di cui all'articolo 9 e delle prescrizioni normative previste al considerando 6, al comma 1 dell'articolo 73 del RDC, nonché agli artt. 6 e 8 RFSE+ (non discriminazione, trasparenza, accessibilità per le persone con disabilità, parità di genere, rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sviluppo sostenibile e politica dell'Unione in materia ambientale). A tal fine, è necessario che la modalità metodologica da porre in essere garantisca:

- il rispetto della pertinente legislazione comunitaria, nazionale e regionale di settore;
- l'applicazione degli adempimenti previsti nell'ambito delle pertinenti Condizioni abilitanti di cui alla Tabella 12 del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027;
- l'utilizzo di criteri di priorità e/o premialità a livello di singole azioni, laddove maggiormente attinenti agli interventi previsti nei singoli obiettivi specifici.

Nello specifico:

1) PR Regione Molise FESR FSE+ 2021-2027 – Metodologia e Criteri di selezione

Il rispetto del principio di trasparenza verrà assicurato attraverso l'applicazione della normativa rilevante in tema di trasparenza del procedimento amministrativo e attraverso l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del RDC, in tema di trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi. Nell'ambito della selezione, il rispetto del principio di trasparenza verrà garantito:

- nei contenuti della documentazione relativa alle fasi che compongono l'iter di selezione delle operazioni anche avvalendosi del supporto dei sistemi informativi adottati nell'ambito del Programma;
- attraverso la costituzione di commissioni di valutazione delle operazioni che garantiscano competenza ed indipendenza rispetto alle operazioni da valutare;

- tramite adozione di procedure di comunicazione degli esiti delle valutazioni ai potenziali beneficiari con indicazione delle motivazioni per l'accettazione o per il rigetto delle domande;

Inoltre, in seguito all'approvazione dei criteri di selezione delle operazioni da parte del Comitato di Sorveglianza, l'Autorità di Gestione si impegna a garantire il rispetto dei principi di pubblicizzazione della Metodologia e dei criteri di selezione adottati e di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni. In particolare, saranno garantite:

- la pubblicazione del documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" della Regione Molise, approvato dal Comitato di Sorveglianza, sul sito web della Regione Molise al fine di garantire la più ampia diffusione e raggiungere tutti i potenziali beneficiari;
- la pubblicazione delle procedure di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate (bandi ad evidenza pubblica, manifestazioni di interesse, etc.) contenenti una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati e il calendario dei bandi/avvisi in uscita.
- l'adozione di procedure coerenti con i contenuti del presente documento che, per le pertinenti procedure di attuazione di volta in volta emanate (avvisi pubblici, manifestazioni di interesse), terranno conto e riporteranno anche i criteri di selezione di seguito descritti e adottati;

2) Nell'attuazione del Programma, inoltre, il rispetto delle disposizioni della Carta dei diritti

fondamentali è assicurato da un "Punto di contatto" qualificato, individuato nell'ambito dei sistemi di gestione e controllo del programma, incardinato nella struttura dell'Autorità di Gestione (AdG). Inoltre, ha il compito di istruire eventuali reclami e individuare, coinvolgendo ove necessario gli organismi competenti in materia di diritti fondamentali, le più efficaci misure correttive e preventive da sottoporre all'AdG attraverso una specifica procedura coerente con l'articolo 69, comma 75 del RDC.

3) Il rispetto del principio dell'accessibilità delle persone con disabilità verrà garantito attraverso l'inserimento di un esplicito richiamo nelle procedure di attuazione ai diritti delle persone con disabilità (quindi alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità, UNCRPD), prevedendo eventuali criteri specifici anche di ordine premiale per quei progetti che contengano particolare attenzione o prevedano soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità o ancora che favoriscano l'accessibilità alle persone con disabilità. Inoltre, l'AdG garantisce, per il periodo 2021-2027, metodi efficaci per l'esame di reclami, tra cui l'implementazione di una procedura specifica per gli stessi all'interno del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo);

4) Il rispetto del principio della parità di genere verrà garantito a livello trasversale e se del caso attraverso l'utilizzo di criteri di priorità anche premiali, in particolare per interventi che prevedono eventuali azioni volte a rafforzare l'accesso paritario alle opportunità finanziate e a contrastare le disparità tra uomini e donne:

5) Il rispetto del principio dello sviluppo sostenibile, del processo del climate proofing e della politica dell'Unione in materia ambientale. Tali principi sono stati declinati a seconda della tipologia di azione prevista, garantendo l'applicazione della pertinente normativa comunitaria,

nazionale e regionale e l'introduzione di specifici criteri, coerenti con le tipologie di intervento da attivare, in grado di valorizzare il contributo delle operazioni al processo di transizione ecologica. In particolare, poi il contributo delle operazioni sarà verificato attraverso il rispetto del principio del DNSH così come declinato al successivo punto 1.5. Con riferimento specifico al FSE+, il principio dello sviluppo sostenibile è garantito dal fatto che le tipologie di azioni proposte nel Programma Regionale sono state tutte giudicate compatibili con il principio del Do Not Significant Harm (DNSH), in quanto a causa della loro natura non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo.

1.2 Verifica del rispetto dei principi di cui all'art. 73 comma 2

Il rispetto degli aspetti generali di cui tener conto nella selezione, elencati all'art. 73 paragrafo 2 RDC, viene di norma garantito dall'AdG a livello di procedura o, se del caso, a livello di operazione. In particolare, l'AdG garantisce:

- la conformità al PR, compresa la coerenza alle strategie e l'assicurazione del loro efficace contributo al conseguimento degli obiettivi specifici, che rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;
- il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- la coerenza con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione volti al soddisfacimento di una condizione abilitante, qualora l'operazione rientri nel campo di applicazione di tale condizione;
- l'espletamento di una valutazione dell'impatto ambientale o di una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, nel caso di operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- che sia stato osservato il diritto applicabile, qualora le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'AdG; l'AdG garantisce che le eventuali operazioni avviate prima della presentazione della domanda di finanziamento siano conformi al diritto applicabile e che non vengano selezionate per il sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente attuate, salvo i casi di applicabilità dell'art. 20 RDC (Misure temporanee per l'utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete);
- che non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;
- che non includano attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione (articolo 66 RDC) o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva (articolo 65, paragrafo 1, lettera a);
- l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

I criteri di selezione adottati per il PR Molise FESR FSE 2021-2027 rispondono agli indirizzi strategici definiti dal Documento di indirizzo strategico regionale per la Politica di coesione 2021-2027 collegate ai cinque Obiettivi di policy della politica di coesione europea.

Nel quadro complessivo della politica di coesione 2021-2027 della Regione Molise, l'AdG garantisce che la selezione delle operazioni tenga conto della complementarità, sinergia e integrazione delle operazioni con le progettualità programmate da altri Fondi europei e/o statali, ivi incluse quelle previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

1.3. Verifica del rispetto del principio di demarcazione di cui all'art. 63 comma 9 del Reg (UE) 2021/1060

Nell'ambito della fase di selezione delle operazioni, le procedure di attuazione degli Obiettivi Specifici mirati a disciplinare il sostegno del PR Molise FRSR FSE+ 2021 – 2027, applicano le disposizioni regolamentari in materia di demarcazione, secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 9 del Regolamento 1060/2021 con specifico riferimento al divieto di applicare il doppio finanziamento per la medesima operazione.

1.4. Il rispetto del principio del “Non arrecare danno significativo” (DNSH)

Il principio del Do No Significant Harm (DNSH) rappresenta uno dei principi fondamentali della Politica di Coesione 2021-2027, con la finalità di assicurare ai fondi attività e investimenti quanto più conformi e rispettosi degli standard in materia di clima e ambiente dettati dall'Unione Europea, prevedendo il minimo impatto ambientale ai sensi dell'art.17 del Regolamento (UE) 2020/825 (Reg. Tassonomia).

Tale principio, introdotto nel Regolamento 2021/1060 afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, “i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, viene definito che “gli obiettivi dei Fondi siano perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'art.11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'Accordo di Parigi e il principio del “non arrecare danno significativo”.

Gli orientamenti tecnici della CE, espressi da ultimo nella Nota esplicativa EGESIF _21-0025-00 del 27/09/2021, forniscono agli Stati Membri indicazioni circa le modalità con le quali valutare e rendere la dichiarazione di conformità al principio DNSH, a partire dall'approccio valutativo adottato nell'ambito del Recovery and Resilience Mechanism (RRF), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/8527

Secondo tale articolo, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);

- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

In relazione al PR Molise FESR FSE+ 2021 - 2027, il processo di verifica del principio DNSH si articola in diversi livelli:

- i. in fase di programmazione, il Rapporto Ambientale (RA) relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 della Regione Molise ha messo in evidenza che il processo di VAS si è concluso con parere motivato favorevole e che la valutazione condotta ha rilevato che per tutte le azioni è assicurato il rispetto del principio di non arrecare danni ambientali significativi, secondo i target ambientali del Regolamento UE n. 2020/852;
- ii. in fase di definizione dei criteri di selezione delle operazioni di cui al presente documento, sono stati inclusi tra i criteri di ammissibilità, di valutazione o di premialità riferimenti utili a validare ulteriormente il rispetto del principio a livello di procedura di attuazione per la successiva fase di definizione di progetti/interventi/attività e, laddove utile, a livello di singola operazione garantendo:
 - la presenza, nell'ambito dei requisiti di ammissibilità specifici, di uno specifico requisito che fa esplicito rimando al rispetto del principio DNSH, ove applicabile e alle indicazioni di cui alla nota EGESIF_21-0025-00 del 27/09/2021;
 - la presenza di criteri di selezione, valutazione e premialità, connessi ai profili ambientali, in grado di assicurare il mantenimento degli elementi che hanno determinato gli esiti della valutazione effettuata in fase di programmazione all'atto della valutazione delle operazioni;

In generale, tra gli elementi inseriti nei criteri di selezione, si evidenziano, oltreché la verifica della coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del PR e la verifica della compatibilità con la normativa regionale, nazionale o unionale e con gli indicatori del PR, con riferimento alle diverse pertinenti tipologie di azioni:

- coerenza con la pertinente legislazione ambientale e di mitigazione ambientale di livello europeo, nazionale e regionale (es. Valutazione dell'impatto ambientale o procedura di

screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, attinenza alle rilevanti direttive europee);

- la verifica di coerenza con la rilevante programmazione ambientale a livello europeo, nazionale e regionale (es. Piano d'Azione per l'Economia Circolare approvato dal Parlamento Europeo, Strategia europea per la biodiversità, Strategia europea per l'adattamento ai cambiamenti climatici, Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, Quadro delle azioni prioritarie (PAF Prioritized Action Framework) per Natura 2000 in Molise, i Piani Territoriali Paesistici-Ambientali, Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise, Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Molise, Piano di Gestione delle Acque e Piano regionale di tutela delle acque, Piano di Gestione Rischio Alluvioni Il ciclo 2016-2021, Piano Regionale Dei Trasporti 2022 – 2031), Piano Regionale Integrato per la qualità dell'Aria del Molise (P.R.I.A.MO.), Piano strategico regionale per lo Sviluppo del Turismo-PST), Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS).

In fase di attuazione delle operazioni il rispetto del principio sarà poi garantito attraverso il monitoraggio ambientale del Programma rispetto al ciclo di vita delle operazioni così come previsto dagli esiti del processo di VAS.

Come già evidenziato, con riferimento specifico al FSE+, le tipologie di azioni proposte nel Programma Regionale sono state tutte giudicate compatibili con il principio del Do Not Significant Harm (DNSH), in quanto a causa della loro natura non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo.

1.5. Orientamenti tecnici per gli investimenti in infrastrutture a prova di clima per il periodo di programmazione 2021-2027

A norma dell'articolo 2, paragrafo 37, e dell'articolo 67, paragrafo 3, lettera j), del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, meccanismi adeguati di immunizzazione dagli effetti climatici (climate proofing) degli investimenti in infrastrutture sostenuti dovrebbero costituire parte integrante della programmazione e dell'attuazione dei fondi.

Ai sensi di tale indirizzo, nell'ambito della fase di selezione e di attuazione delle operazioni, le procedure e le metodologie di valutazione applicate, terranno conto degli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 e della metodologia per il climate proofing che verrà sviluppata a livello nazionale.

2. LE PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

In coerenza con il considerando 60 RDC, le procedure di selezione adottate dall'AdG possono essere di tipo competitivo o non competitivo, purché le procedure seguite e i criteri applicati siano non discriminatori, inclusivi e trasparenti, e le operazioni selezionate massimizzino il contributo del finanziamento dell'Unione e siano in linea con i principi orizzontali. Le procedure di selezione differiscono in base alle seguenti tipologie di operazione:

- acquisto di beni;
- acquisto o realizzazione di servizi;

- realizzazione di lavori pubblici;
- erogazione di contributi ad unità produttive o loro reti/consorzi in regimi di aiuto e aiuti de minimis;
- erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive.

Le operazioni, a seconda delle caratteristiche della tipologia di intervento e della rilevanza a livello territoriale e/o settoriale nel rispetto di quanto riportato nel PR a livello di ciascun OS, potranno essere:

- a titolarità regionale dove l'attuazione delle operazioni è a cura della struttura regionale competente per materia, di concerto con l'AdG, quale soggetto programmatore e, di norma, anche beneficiario dell'operazione;
- a regia regionale dove la struttura che si occupa dell'attuazione delle operazioni è interna all'Amministrazione titolare del Programma Regionale (la Struttura regionale competente per materia), mentre i beneficiari sono soggetti esterni all'Amministrazione.

Sulla base di quanto previsto dal PR, con riferimento alle Azioni contemplate per ogni Obiettivo Specifico (OS), i criteri e la metodologia di selezione sono definiti tenendo conto delle seguenti modalità di selezione delle operazioni ossia accesso ai finanziamenti, in termini generali e non esaustivi:

- ricorso agli avvisi pubblici (a graduatoria o a sportello) nel caso della concessione di sovvenzioni (inviti a presentare progetti) o altri sostegni finanziari quali contributi a imprese e/o a persone (es: voucher, buoni servizio o altri strumenti economici), in osservanza della legge sul procedimento amministrativo, in particolare gli artt. 1 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i.) e sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza;
- ricorso alle regole vigenti per gli affidamenti di appalti pubblici per acquisto di beni, acquisto o realizzazione di servizi, realizzazione di lavori pubblici, in coerenza con quanto previsto e disciplinato dalla normativa europea e nazionale applicabile e, in particolare, nel rispetto del D.lgs n.36 del 31/03/2023 e s.m.i. e del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. (quest'ultimo per il periodo transitorio fino al 31/12/2023); per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di servizi, si prevede di inserire, ove del caso, la variabile ambientale, l'utilizzo dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) in coerenza con le politiche nazionali e regionali in materia di Green Public Procurement (GPP), il rispetto del principio DNSH, la promozione di "appalti pubblici socialmente responsabili", in coerenza con quanto definito dalla guida "Acquisti sociali — Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)" (2021/C 237/01) della Commissione Europea nonché il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione come criterio di valorizzazione dell'offerta;
- ricorso al supporto specialistico delle società/enti in house regionali, nel rispetto delle norme europee e nazionali e dei presupposti di legittimità di cui agli artt. 5 e 192 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- ricorso alla creazione di reti ed accordi conclusi tra Pubbliche Amministrazioni, idonei allo svolgimento di attività di interesse comune, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE che ha disciplinato l'istituto della collaborazione orizzontale delle amministrazioni, dell'art. 15 della Legge n. 241/90 in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016;
- ricorso a sostegno mediante strumenti finanziari quali investimenti in capitale fisso e beni immateriali, prestiti, accesso al credito e strumenti agevolativi flessibili anche in combinazione con le sovvenzioni previste. L'Autorità di Gestione provvederà a predisporre la Valutazione ex ante degli strumenti finanziari prevista, conformemente a quanto normato dal regolamento Recante Disposizioni Comuni (Reg. (UE) 2021/1060, quale condizione necessaria all'attivazione di strumenti finanziari. Si evidenzia che per la selezione dei soggetti gestori degli strumenti finanziari, l'Autorità di Gestione farà riferimento agli artt. 6 e 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 ed alle disposizioni previste in materia dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale sugli appalti pubblici.
- ricorso a combinazioni tra sovvenzioni e strumenti finanziari. Per diverse azioni del PR Molise FESR FSE+ 2021 - 2027 è prevista l'attivazione di una forma di incentivazione basata su una combinazione di strumenti finanziari e contributi a fondo perduto.
- ricorso a sostegno diretto dell'Unione Europea, nel rispetto della normativa applicabile, per le operazioni che sono state selezionate per progetti cofinanziati dal Programma Europeo Horizon Europe 2021 - 2027 o per quelle che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, anche nell'ambito del Programma Comunitario LIFE 2021 - 2027, ai sensi dell'art. 73.4 del RDC o altre forme di riconoscimento nell'ambito di Programmi europei
- ricorso ad agevolazioni concesse nella forma della sovvenzione diretta, laddove individuate da specifici piani di settore (a titolo esemplificativo, per le azioni di contrasto all'erosione costiera e spondale, si interverrà secondo l'indicazione delle priorità e delle emergenze rinvenienti dal monitoraggio e dalla sorveglianza idraulica ad opera del Dipartimento e del Servizio regionali competenti, in un quadro di coerenza con il PGRA Piano di Gestione Rischio Alluvioni II ciclo 2016-2021);
- ricorso all'assunzione, formazione e accompagnamento di unità di nuovo personale, anche attingendo a liste di esperti create a seguito di procedure nazionali, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, per permettere una rapida attuazione degli investimenti. La formazione sarà realizzata anche attraverso una preliminare analisi delle competenze necessarie nel settore, per la cui conduzione risulta fondamentale il coinvolgimento di Università, istituti di ricerca o PMI;
- ricorso ad affidamento di incarichi professionali, in conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. (da ultimo con L. 29 giugno 2022, n. 79) "Testo unico sul pubblico impiego";
- ricorso ad attivazione di forme di co-programmazione e co-progettazione, nelle forme consentite dall'ordinamento vigente, attivati con gli enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 3

luglio 2017, n. 117 e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;

- ricorso alla costituzione di cataloghi strutturati per gli interventi di formazione e/o servizi al lavoro coerenti con i fabbisogni rilevati e con gli standard regionali e relativi aggiornamenti. L'inserimento nei cataloghi delle proposte e dei proponenti non comporta l'automatico diritto al finanziamento in quanto la finanziabilità delle attività è conseguenza di un'ulteriore fase di selezione secondo quanto stabilito negli avvisi pubblici/bandi.

Per quanto riguarda specifiche attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo Plus, si precisa che, al fine di garantire la qualità degli interventi, l'accesso ai finanziamenti dei beneficiari per le attività formative e per i servizi al lavoro è in linea con il sistema di accreditamento regionale, secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

3. ARTICOLAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Dal punto di vista metodologico, nel processo di individuazione/definizione dei criteri alla base della selezione e valutazione delle operazioni da finanziare nell'ambito del PR, particolare attenzione è stata prestata all'applicazione dei principi di "semplificazione" e "concentrazione". Nello specifico, è stata effettuata una puntuale ricognizione dei criteri maggiormente pertinenti per la valutazione e la selezione delle operazioni, idonei ad individuare gli aspetti più qualificanti delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento.

Dal punto di vista metodologico, i criteri di selezione da applicare si articolano come segue:

- **criteri di ammissibilità formale:** sono i requisiti di eleggibilità delle operazioni applicabili trasversalmente a tutte le operazioni nell'ambito di ogni Priorità del PR e costituiscono elementi imprescindibili dal punto di vista amministrativo e di rispetto della normativa regionale, nazionale ed europea per la selezione delle stesse. Si tratta di criteri la cui verifica si conclude con un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità, dove l'ammissibilità rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva verifica di ammissibilità sostanziale. Per l'applicabilità trasversale alle operazioni del PR di cui si è detto, tali criteri non verranno indicati nelle singole schede dell'Allegato1 ma vengono richiamati in un box che le precede.
- **criteri di ammissibilità sostanziale:** sono i requisiti di eleggibilità delle operazioni strettamente collegati alla strategia e ai contenuti del PR, degli obiettivi specifici e delle Azioni di riferimento. Si tratta di criteri la cui verifica si conclude con un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità, dove l'ammissibilità rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva fase di valutazione.
- **criteri di valutazione:** da cui attingere in modo funzionale alle diverse tipologie di intervento previste dagli strumenti di attuazione, garantendo comunque il rispetto delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 73 RDC. Si tratta di elementi di valutazione tecnica delle operazioni candidate a finanziamento tali da garantire un contributo diretto ed efficace agli indicatori di output e di risultato previsti per l'Obiettivo specifico di riferimento. La verifica di questi criteri viene effettuata costruendo parametri di valutazione in grado di consentire un ordinamento delle operazioni.

Integrati nei criteri di valutazione, i criteri di premialità sono aggiuntivi ed eventuali. Si tratta di elementi che, al di là della valutazione tecnica, consentono una ulteriore verifica delle operazioni e la cui sussistenza comporta una premialità in termini di punteggio e/o una priorità di accesso al finanziamento e/o altri benefici di natura finanziaria.

Di conseguenza la struttura si sviluppa attraverso l'individuazione in sequenza di:

- un elenco di criteri di ammissibilità formale applicabili trasversalmente a tutte le operazioni candidate a finanziamento;
- un elenco di criteri di ammissibilità sostanziale declinato per i singoli Obiettivi specifici di ogni Priorità;
- un elenco di potenziali criteri di valutazione declinato per i singoli Obiettivi specifici di ogni Priorità, da assumere come riferimento e con contenuti adeguati alle diverse tipologie di intervento previste dagli strumenti di attuazione, garantendo comunque il rispetto delle disposizioni fissate nei commi 1 e 2 dell'art. 73 RDC;
- un elenco di possibili criteri di premialità declinato per i singoli Obiettivi specifici di ogni Priorità, dei quali potrà essere valutata l'applicazione in base alla loro pertinenza e alle sottolineature che si intendono dare alla selezione.

Nel caso di applicazione dell'articolo 20 del Reg. 2021/1060 "Misure temporanee per l'utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete" e sulla base della conseguente Decisione di esecuzione della Commissione, l'Autorità di Gestione può, in via d'urgenza, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza e per il tempo previsto, modificare, integrare o prevedere ulteriori criteri di selezione con particolare riferimento alla possibilità di:

- selezionare operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia debitamente presentata all'Autorità di Gestione, in deroga all'articolo 63, paragrafo 6, Reg. 2021/1060, a condizione che l'operazione costituisca una risposta alle circostanze eccezionali;
- prevedere che le spese per le operazioni che costituiscono una risposta a tali circostanze siano ammissibili a partire dalla data in cui il Consiglio ha confermato il verificarsi di tali circostanze, in deroga all'articolo 63, paragrafo 7 Reg. 2021/1060;
- sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI sotto forma di sovvenzioni, ove strettamente necessario come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060.

CRITERI DI SELEZIONE GENERALI VALIDI PER LE PRIORITÀ E LE OPERAZIONI DEL PR

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ FORMALE

REQUISITI DI RICEVIBILITÀ/ESCLUSIONE DELLA PROPOSTA

- Rispetto delle modalità e della tempistica di presentazione e completezza della domanda di finanziamento e della relativa documentazione;
- Conformità con la normativa in materia di Aiuti di Stato e Appalti e adempimenti da parte del beneficiario per il rispetto della normativa suddetta;
- Rispetto degli obblighi normativi comunitari e nazionali con particolare riguardo ai temi dell'ambiente, dell'energia, del clima, dell'urbanistica e del paesaggio;
- Rispetto delle prescrizioni dell'art. 65 del Reg. (UE)2021/1060 "Stabilità delle operazioni".

REQUISITI DEL SOGGETTO PROPONENTE

- Eleggibilità del soggetto proponente sulla base di quanto previsto dal PR;
- Capacità finanziaria e tecnico-amministrativa di società in house o società partecipate.

REQUISITI DEL PROGETTO/OPERAZIONE

- Ubicazione dell'intervento nel territorio regionale, fatte salve le deroghe previste nel RDC e i casi previsti dalla normativa sugli aiuti di stato;
- Non partecipazione o coinvolgimento in interventi di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060.

SCHEDE DESCRITTIVE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, VALUTAZIONE E PREMIALITÀ PER LE AZIONI DEL PR

Priorità 11: Tecnologie deep tech, digitali e biotecnologie

Obiettivo specifico Os1.vi) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE	CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI PREMIALITÀ
- Coerenza con il PR nelle sue declinazioni strategiche in Obiettivo specifico, Azione di riferimento, pertinenti settori di intervento e indicatori di output e risultato; - Coerenza con il Reg. (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024 e con la nota di Orientamento relativa a talune disposizioni del suddetto Regolamento che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) nei limiti dell'ammissibilità al FESR ed in particolare con esclusione dei settori menzionati all'articolo 7 del Regolamento FESR Reg (UE) 2021/1058.	Qualità intrinseca della proposta. Ad esempio si potrà valutare - Capacità del progetto di rafforzare le competenze tecnologiche delle imprese, dimostrata dallo sviluppo/introduzione di nuove soluzioni, processi o prodotti nel campo delle tecnologie deep tech, digitali e biotecnologie; - Capacità di generare prospettive di scalabilità e replicabilità degli output realizzati e ricadute economiche, anche in altri settori applicativi; - Adeguatezza tecnico-organizzativa del proponente in relazione alla proposta progettuale;	Si potranno considerare, a titolo indicativo, criteri quali: - Coinvolgimento delle PMI nella costruzione o consolidamento di filiere locali; - Presenza di accordi tra il proponente e organismi di ricerca in ambiti inerenti al progetto; - Sostenibilità ambientale e sociale del beneficiario (es. adesione a sistemi di gestione ambientale e/o possesso di certificazioni)

	• Sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione in rapporto al soggetto proponente; Qualità e congruità della proposta in termini di: - obiettivi dichiarati e piano di lavoro (work package); - misurabilità degli obiettivi e dei risultati attesi; - tempi e costi di realizzazione. • Coerenza con strategia, contenuti e obiettivi della S3 regionale.	
--	--	--

Priorità 12: Tecnologie pulite

Obiettivo specifico Os2.ix) Sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del Regolamento (UE) 2024/795.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE	CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI PREMIALITÀ
- Coerenza con il PR nelle sue declinazioni strategiche in Obiettivo specifico, Azione di riferimento, pertinenti settori di intervento e indicatori di output e risultato; - Coerenza con il Reg. (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024 e con la nota di Orientamento relativa a talune disposizioni del suddetto Regolamento che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) nei limiti dell'ammissibilità al FESR ed in particolare con esclusione dei settori menzionati all'articolo 7 del Regolamento FESR Reg (UE) 2021/1058.	Qualità intrinseca della proposta. Ad esempio si potrà valutare - Capacità del progetto di rafforzare le competenze tecnologiche delle imprese, dimostrata dallo sviluppo/introduzione di nuove soluzioni, processi o prodotti nel campo delle tecnologie pulite; - Innovazione dei contenuti progettuali: qualità tecnico scientifica delle soluzioni innovative che si intende produrre e sperimentare per contribuire allo sviluppo e/o fabbricazione delle tecnologie critiche, anche al fine di rafforzare le catene del valore; - Capacità di generare prospettive di scalabilità e replicabilità degli output realizzati e ricadute economiche, anche in altri settori applicativi; - Adeguatezza tecnico-organizzativa del proponente in relazione alla proposta progettuale;	Si potranno considerare, a titolo indicativo, criteri quali: - Coinvolgimento delle PMI nella costruzione o consolidamento di filiere locali; - Presenza di accordi tra il proponente e organismi di ricerca in ambiti inerenti al progetto; - Sostenibilità ambientale e sociale del beneficiario (es. adesione a sistemi di gestione ambientale e/o possesso di certificazioni).

	• Sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione in rapporto al soggetto proponente; • Qualità e congruità della proposta in termini di: • obiettivi dichiarati e piano di lavoro (work package); • misurabilità degli obiettivi e dei risultati attesi; • tempi e costi di realizzazione. • Coerenza con strategia, contenuti e obiettivi della S3 regionale.	
--	--	--